*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 37 del 14 febbraio 1992 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 14 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 27**

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **83.**

**Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM).**

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **84.**

**Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV).**

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **85.**

**Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **86.**

**Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **87.**

**Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **88.**

**Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **89.**

**Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n. 87/345/CEE, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **90.**

**Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.**

# SOMMARIO

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 83.

**Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva 88/200/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Prima dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserita la seguente intitolazione:

«*Titolo I*

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO NAZIONALE»

2. L'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni*). *1.* Le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

*2.* La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente.

*3.* Con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale.

*4.* La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese.

*5.* L'autorizzazione non può essere concessa:

*a)* se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al più elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta;

*b)* se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;

*c)* se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonché gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

*d)* se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

*e)* se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili;

*f)* se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma lettera *d)*. Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

*6.* Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere *d)* ed *e)*, determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

*7.* L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera *d)*, del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

*8.* Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere *c)*, *d)* ed *e)*, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera *f)*, comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281.

*9.* L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8.

*10.* È vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220.

*11.* Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade automaticamente.

*12.* La società di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 può assumere l'incarico di gestire il patrimonio di società di investimento a capitale variabile».

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Istituzione e regolamento del fondo)*. — *1.* La società autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

*2.* Il regolamento stabilisce:

*a)* la denominazione e la durata del fondo;

*b)* la banca depositaria di cui all'art. 2-*bis* e le condizioni per la sua sostituzione;

*c)* le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione;

*d)* gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti;

*e)* i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione;

*f)* le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicità non possono essere a carico del fondo;

*g)* la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

*h)* i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto;

*i)* i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso può essere sospeso fino ad un mese;

*l)* gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione intende investire più del 35 per cento del fondo;

*m)* se il fondo può essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla società di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Società di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13;

*n)* le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all'art. 5, comma 2.

*3.* Il regolamento contiene altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *b)*».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Banca depositaria: compiti e responsabilità)*. — *1.* La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:

*a)* accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo;

*b)* accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;

*c)* eseguire le istruzioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

*2.* La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

*3.* La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia.

*4.* La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilità in via generale dalla Banca d'Italia.

*5.* La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera *h)*, per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.

*6.* Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

*7.* Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.

Art. 2-*ter (Sostituzione della società di gestione)*. — *1.* Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della società di gestione deve essere approvata in conformità dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione.

*2.* L'autorizzazione può essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema.

*3.* La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della società di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera *h)*, per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, che approva la modifica regolamentare è sospesa, fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare».

Art. 4.

1. L'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Partecipazione ai fondi comuni).* — *1.* Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidità. la società di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilità del mandatario.

*2.* Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione I creditori della società di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi.

*3.* Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*4.* I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla società di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la società informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le competenti autorità dei paesi aderenti alla Comunità economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote.

*5.* Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse.

*6.* Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante può esercitare l'azione di risarcimento dei danni».

Art. 5.

1. L'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Gestione del fondo).* — *1.* La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non può:

*a)* acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi dei medesimi;

*b)* concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;

*c)* vendere valori mobiliari allo scoperto.

*3.* La Banca d'italia, al fine di garantire la stabilità operativa delle società di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, può limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'attività di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le società possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo.

*4.* Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la società può assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale.

*5.* Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attività di gestione la società può, entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalità dell'indebitamento.

*6.* Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa società o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia.

*7.* Nell esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite può esser elevato:

*a)* fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le più ampie facoltà di investimento di cui alle successive lettere;

*b)* fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della Comunità economica europea;

*c)* fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera *b)*, tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo;

*d)* fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed è previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la società di gestione investe più del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo.

*8.* Il fondo non può essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano:

*a)* ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunità economica europea;

*b)* ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo;

*c)* emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non più rientranti nella previsione della presente lettera.

*9.* Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo può essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità, con cadenza almeno quindicinale.

*10.* Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, ne comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare un'influenza notevole sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

*11.* Il fondo non può detenere più del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere *b)* e *c)*.

*12.* I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

*13.* Un fondo può investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunità economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della società di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia può autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa società o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente è prevista tale facoltà; in quest ultimo caso la società di gestione non può far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione è necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una società di investimento alla quale la società di gestione del fondo è similmente legata.

*14.* Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente».

Art. 6.

1. L'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Scritture contabili)*. — *1*. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

*a)* il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

*b)* entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

*c)* entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio;

*d)* con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

*2*. I documenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della società di gestione. I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera *d)* è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento.

*3*. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale».

Art. 7.

1. L'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Revisione contabile e controllo)*. — *1*. La contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

*2*. I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società e nella gestione del fondo comune».

Art. 8.

1. L'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Vigilanza)*. — *1*. Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

*2*. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a)*, e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

*3*. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

*a)* determina le modalità di investimento del capitale delle società di gestione;

*b)* approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima;

*c)* stabilisce — sentita la CONSOB — lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione, lo schema-tipo dei documenti di cui all'art. 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e i criteri di valutazione delle attività che compongono i fondi comuni, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

*4*. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

*5*. Le società di gestione che intendono commercializzare all'estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia.

*6*. Su richiesta delle società che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunità economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le società ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inscrito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea*). — *1.* In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea.

*2.* Qualsiasi decisione concernente la società di gestione adottata dalle competenti autorità ai sensi dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 3 e dell'art. 8, ovvero del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra grave misura adottata nei confronti della società di gestione, viene comunicata dalle autorità di vigilanza alle autorità analogamente competenti degli altri Stati della Comunità economica europea in cui la società di gestione commercializza le quote dei propri fondi».

Art. 10.

1. L'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società*). — *1.* Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti ha accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

*2.* Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

*3.* La società di gestione è soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 11.

*1.* L'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Disposizioni tributarie*). — *1.* I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

*2.* Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonchè da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento è ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonchè il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera *d)* dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perchè avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla società di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

*3.* I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di società ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.

*4.* Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la società di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonchè da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

Art. 12.

1. L'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni penali)*. — *1.* Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

*2.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

*3.* Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art. 2621, n. 1 del codice civile.

*4.* Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4.

*5.* Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

*6.* È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresì, in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

*7.* I soggetti di cui al comma 5, lettere *d*), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserita la seguente intitolazione:

«*Titolo II*

COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI SITUATI IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E ASSOGGETTATI ALLA DIRETTIVA DEL 20 DICEMBRE 1985, N. 85/611 DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL 22 MARZO 1988, N. 88/220 DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA».

2. Dopo l'art. 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e la intitolazione di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. — *1.* Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:

*a)* un attestato rilasciato dalle autorità estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;

*b)* il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società di investimento, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;

*c)* l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato, munito di un attestato di tale Autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalità di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;

*d)* l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;

*e)* informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonchè la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è tenuto a fornire.

*2.* I documenti di cui alle lettere *a), b), c)* prima parte, e *d)* del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera *c)*, seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera *e)*, del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.

*3.* Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalità di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso è tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo.

*4.* Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalità di cui alla lettera *e)* del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalità di redazione del documento informativo di cui alla lettera *c)* del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunità economica europea.

*5.* Il Ministro del tesoro può esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceità della commercializzazione in Italia.

*6.* Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono.

*7.* Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo può procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.

*8.* Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.

*9.* La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

*10.* Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui è situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.

*11.* La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera *c)* del primo comma, riguardanti:

*a)* le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;

*b)* le modalità ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;

*c)* il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Società di investimento, alle quote o alle azioni in Italia;
e ne fissa le modalità di redazione;

2) determina le modalità di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera *c)* del primo comma, nonché gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresì le modalità di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;

3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;

4) determina le modalità con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.

*12.* La Banca d'Italia può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

*13.* Le disposizioni dell'art. 18 e dell'art.18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.

*14.* La CONSOB può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB può inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

*15.* Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attività di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attività di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni.

Art. 10-*ter* (*Disposizioni tributarie sui* proventi *delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero*) — *1* proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis*, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.

*2.* Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull'incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il più alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data.

*3.* La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta è applicata a titolo di acconto di tale imposta.

*4.* Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1.

*5.* Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento.

*6.* I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

*7.* Il comma 3-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

*8.* Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

*9.* Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

*10.* Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

*11.* Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

Art. 10-*quater* (*Disposizioni penali*). — *1.* Chiunque inizia l'attività di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

*2.* I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all'art. 10-*bis*, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l'ammenda fino a lire cento milioni e con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 10-*quinquies* (*Disposizioni transitorie e finali*). — *1.* Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

*2.* Le società di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione.

*3.* Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0119

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 84

**Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV).**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

*Società di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione*

1. La società per azioni costituita ed operante in conformità alle disposizioni del presente decreto, che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, è denominata società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2. La società, di cui al comma 1, può costituirsi soltanto previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Salvo quanto disposto dal presente comma, alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, in quanto compatibili. La richiesta di autorizzazione, presentata dai soci fondatori, deve:

*a)* riportare l'elenco degli amministratori, degli amministratori delegati, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

*b)* indicare il capitale sociale che deve essere almeno pari a lire dieci miliardi o al più elevato importo stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

*c)* essere corredato dal progetto di atto costitutivo e di statuto, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2;

*d)* essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)* della legge 23 marzo 1983, n. 77, da parte dei soci fondatori.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di cui all'art. 2 contestualmente al rilascio del parere di cui al comma 2.

### Art. 2.

*Costituzione della società*

1. I soci fondatori della SICAV autorizzati ai sensi dell'art. 1 debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti delle quote sottoscritte entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In deroga a quanto previsto al comma 1, n. 2) dell'art. 2329 del codice civile, il capitale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, deve essere interamente versato.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV, Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società.

3. Lo statuto, allegato all'atto costitutivo, deve contenere almeno:

*a)* l'indicazione dei programmi di investimento della società e i criteri per la destinazione dei proventi;

*b)* l'indicazione dei soggetti competenti per la scelta degli investimenti. Ove la società intenda procedere al rilascio, mediante convenzione, della delega di cui all'art. 7, lo statuto indica il soggetto delegato, l'ampiezza della delega e le procedure per assicurare il controllo delle operazioni effettuate dal delegato;

*c)* l'indicazione della banca presso la quale devono essere depositati i titoli e le disponibilità liquide della società;

*d)* i criteri per la valutazione del patrimonio della società, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*;

*e)* le modalità di partecipazione alla società, i termini e le modalità di emissione ed estinzione delle azioni;

*f)* la misura massima entro la quale il consiglio di amministrazione può stabilire gli oneri di sottoscrizione e di rimborso;

*g)* le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *i)*, *l)*, *m)* e *n)* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*h)* la periodicità di emissione e rimborso di azioni ai sensi dell'art. 4, comma 2;

*i)* i quotidiani sui quali dovrà essere pubblicato il valore patrimoniale della società ed il valore unitario delle azioni;

*l)* le modalità di conversione delle azioni di una categoria in un'altra, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e gli eventuali oneri connessi;

*m)* i casi di scioglimento della SICAV e le modalità di liquidazione volontaria, tenuto conto di quanto disposto all'art. 11.

4. Lo statuto contiene altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 2.

5. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La Banca d'Italia iscrive la SICAV all'albo di cui all'art. 9, comma 1, previo accertamento della intervenuta omologazione del tribunale e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, e al presente articolo

Art. 3.

*Capitale della SICAV*

1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*.

2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura indicata all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società è messa in liquidazione secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera *m)*, e nell'osservanza di quanto disposto all'art. 11. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV ai sensi dell'art. 12.

Art. 4.

*Azioni*

1. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate al momento della loro emissione; esse riportano il capitale iniziale e quello minimo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* ed il regime di variazione del loro valore. Il valore iniziale di ciascuna azione è stabilito in L. 10.000 o al maggior importo stabilito dalla Banca d'Italia. Il valore delle azioni, ai fini della determinazione del prezzo di emissione e di rimborso, è stabilito con la periodicità di cui al comma 2, dividendo il valore delle attività nette ai sensi dell'art. 3, comma 1, per il numero delle azioni in circolazione.

2. Le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate con una periodicità, da indicare nello statuto, almeno settimanale. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356. La SICAV non può emettere obbligazioni né azioni di risparmio di cui all'art. 14, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

3. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore ed attribuiscono uguali diritti patrimoniali. Ognuna delle prime attribuisce un diritto di voto che può essere esercitato nei limiti di cui all'art. 5, comma 7; le seconde attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. La società deve assicurare agli azionisti in ogni momento la possibilità di convertire le azioni di una categoria in azioni dell'altra.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, in quanto compatibili con la periodicità di emissione e rimborso prescelta, e comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

5. La SICAV non può acquistare e comunque detenere azioni proprie.

Art. 5.

*Assemblea*

1. L'assemblea ordinaria della SICAV è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

3. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

4. L'avviso di cui all'art. 2366, comma 2, del codice civile dovrà essere pubblicato anche sui quotidiani di cui all'art. 2, comma 3, lettera *i)*, ma il termine di cui al citato art. 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza assembleare.

5. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere omologate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 del codice civile, se non abbiano ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)* della Banca d'Italia. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito di cui all'art. 2436 del codice civile deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'art. 2376 del codice civile.

6. I soggetti che partecipano al capitale della SICAV, con azioni nominative in numero non inferiore a 20.000 devono darne comunicazione scritta alla SICAV ed alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il predetto limite. La comunicazione deve essere corredata di un protocollo d'autonomia. Ogni ulteriore variazione deve essere comunicata con le modalità e nei termini di cui al presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 10 e 11, della legge 4 giugno 1985, n. 281. La disposizione di cui all'art. 9, comma 5, legge 4 giugno 1985, n. 281, si applica anche con riferimento all'omesso invio del protocollo di autonomia. La documentazione di cui al presente comma deve essere redatta con le modalità prescritte dagli articoli 4, comma 2 e 9, commi 6 e 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Delle comunicazioni ricevute la Banca d'Italia dà notizia immediata alla CONSOB.

7. Nelle assemblee dei soci l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni nominative previsto dall'art. 4, comma 3, è consentito ai titolari delle azioni medesime acquistate entro la data del 31 dicembre immediatamente precedente, fermo restando quanto previsto al comma 6. Le azioni nominative emesse o trasferite successivamente alla data del 31 dicembre anche in capo a soci già in possesso alla predetta data di azioni della medesima categoria, ai fini dell'attribuzione del diritto di voto sono considerate, nelle assemblee successive alla predetta data tenute nello stesso anno solare, come azioni al portatore.

8. Ai fini di cui al comma 7, la SICAV cura l'aggiornamento, nel libro dei soci di cui all'art. 2421, comma 1, n. 1, del codice civile, del numero dei voti a disposizione di ciascun titolare di azioni nominative. L'esercizio del diritto di voto è consentito a ciascun socio nei limiti delle risultanze contenute nel predetto libro dei soci.

9. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 6, ricevute entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, la SICAV rileva la posizione di maggioranza relativa e ne informa prontamente il soggetto al quale la partecipazione è riconducibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 4 giugno 1985, n. 281, il quale provvede ad inviare entro 10 giorni dalla ricezione dell'informativa alla Banca d'Italia e alla SICAV un documento attestante la composizione del gruppo di appartenenza redatto in conformità dei provvedimenti emanati con le modalità di cui all'art. 9, comma 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. In assenza di una posizione di maggioranza relativa la SICAV procede nei confronti di ciascuno dei soggetti che possiedono, in egual misura, il numero più elevato di azioni nominative e la Banca d'Italia invia immediatamente copia della documentazione ricevuta alla CONSOB. Ai fini del presente decreto il gruppo è determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

10. In caso di omesso invio della documentazione di cui al comma 9 non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della delibera è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della SICAV e può essere proposta dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, la SICAV procede all'individuazione di nuove posizioni rilevanti ai sensi dello stesso comma 9.

11. Qualora il termine indicato nel comma 9, venga a scadere successivamente all'adunanza dell'assemblea, i diritti di voto relativi alle azioni possedute dai soggetti di cui al comma 9 possono essere esercitati. Tuttavia, se senza i voti così espressi non si sarebbe raggiunta la

necessaria maggioranza, le deliberazioni prese restano inefficaci qualora gli obblighi indicati nel comma 9 non siano neppure successivamente adempiuti nel rispetto dei termini prescritti. Qualora in assemblea risulta che la maggioranza dei voti esercitati è riconducibile ad un soggetto diverso da quello destinatario della comunicazione prevista dal comma 9, la delibera è inefficace se non risultano adempiuti nei dieci giorni successivi gli obblighi indicati nel comma 9 da parte di tale soggetto.

Art. 6

*Banca depositaria*

1. La custodia dei titoli e delle disponibilità liquide della SICAV deve essere affidata ad una banca depositaria.

2. Si applicano le previsioni dell'art. 2-*bis* della legge 23 marzo 1983, n. 77, ma la disposizione di cui al comma 7 si applica con riferimento al possesso, da parte della depositaria medesima, di n. 200.000 azioni nominative della SICAV.

Art. 7.

*Gestione della SICAV*

1. Alla gestione del patrimonio della SICAV si applicano le previsioni dell'art. 4 commi da 2 a 14, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 13, 14, 16 e 17 e all'art. 11, comma 7, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3. I limiti di investimento e la comunicazione di cui all'art. 9, commi 13 e 14, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si applicano con riferimento al gruppo dei soggetti individuati all'art. 5, commi 9, 10 e 11 e decorrono, indipendentemente dalle variazioni eventualmente intervenute sulle azioni possedute, dalla data dell'assemblea utile per la predetta individuazione e sino alla data di una successiva assemblea per la quale sia individuato con la procedura di cui all'art. 5, commi 9, 10 e 11 un altro soggetto in posizione rilevante.

4. La SICAV puo delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione di fondi comuni di investimento autorizzate ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77. Nel caso di delega le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 14, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono effettuate dalla SICAV.

5. Nell'esercizio dell'attività delegata la società di gestione è tenuta all'osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 ed a quanto segue:

*a)* i limiti di cui all'art. 4, comma 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono riferiti al complesso dei fondi ed ai patrimoni delle SICAV gestiti dalla stessa società di gestione;

*b)* i limiti di investimento, di cui all'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, su titoli del gruppo cui appartiene la società di gestione sono rispettati a meno che la SICAV non abbia acconsentito espressamente al superamento di detti limiti secondo le modalità previste nella convenzione di conferimento dell'incarico. Il superamento del limite non è consentito allorché la società di gestione delegata faccia parte del medesimo gruppo del soggetto di cui all'art. 5, commi 9, 10 e 11.

6. La SICAV puo:

*a)* acquistare i beni mobili ed immobili indispensabili all'esercizio della sua attività;

*b)* contrarre prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione della sua attività. Questi prestiti, unitamente a quelli consentiti dalle norme richiamate al comma 1, non possono superare, complessivamente considerati, il 15 per cento del capitale.

Art. 8.

*Scritture contabili*

1. Le scritture contabili, i rendiconti, i prospetti e le relazioni semestrali della SICAV sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 9.

*Vigilanza*

1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV è iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

*a)* approva le modifiche dello statuto della SICAV tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 2, e dei criteri generali dalla stessa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima;

*b)* stabilisce in via generale — sentita la CONSOB — i criteri di valutazione del patrimonio della società, gli schemi tipo del bilancio e del conto profitti e perdite della SICAV e dei documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni.

3. Alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 10.

*Revisione contabile e controllo*

1. La revisione contabile ed il controllo della SICAV sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 11.

*Scioglimento e liquidazione volontaria*

1. Non si applica l'art. 2448, comma 1, n. 4), del codice civile. La SICAV si scioglie per il verificarsi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3.

2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'art. 2449, commi 4, 5 e 6 del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti all'art. 2, comma 3, lettera *i)* e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso di azioni è sospeso, nel caso previsto dall'art. 2448, comma 1, n. 5 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'art. 2448, comma 1, numeri 1, 2 e 6 del codice civile e dell'art. 3, comma 3, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione e nel caso previsto dall'art. 2448, comma 1, n. 3 del codice civile dal momento del deposito in cancelleria del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'art. 2450 del codice civile. La Banca d'Italia può risolvere istanza al presidente del tribunale per la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed esercita tutti i poteri di vigilanza.

4. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nell'interesse dei soci, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Banca d'Italia alla quale vanno preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto.

5. Il bilancio di liquidazione deve essere certificato dalla società incaricata della revisione ai sensi dell'art. 10 ed è pubblicato sui quotidiani di cui all'art. 2, comma 3, lettera *i)*.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. Approvato il bilancio finale di liquidazione è disposta la cancellazione della SICAV dall'albo di cui all'art. 9, comma 1.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le norme del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

Art. 12.

*Fusione e scissione fra SICAV*

1. La SICAV non puo trasformarsi in un organismo non soggetto al presente decreto.

2. Alla fusione ed alla scissione delle SICAV si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

3. Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-*bis* o quello di scissione di cui all'art. 2504-*octies* del codice civile, redatti anche sulla base di quanto richiesto all'art. 1, comma 2, sono sottoposti al preventivo nulla osta del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2502-*bis* del codice civile se non sia presentato il nulla osta suddetto.

5. La Banca d'Italia iscrive all'albo di cui all'art. 9, comma 1, la SICAV risultante dalla fusione o quelle risultanti dalla scissione sulla base di quanto disposto all'art. 2, comma 6.

Art. 13.

*Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa*

1. L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa della SICAV sono disciplinate dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. La Banca d'Italia vieta la prosecuzione dell'incarico di gestione conferito a società di gestione, quando quest'ultima sia oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 8, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 14.

*Disposizioni tributarie*

1. La SICAV non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né all'imposta locale sui redditi né a quella sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dalla SICAV sono a titolo d'imposta.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti i fondi comuni di natura contrattuale.

3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-*bis*, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 15.

*Disposizioni penali*

1. Chiunque utilizza abusivamente le parole «società di investimento a capitale variabile» o la sigla «SICAV» è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire

venti milioni. Alla stessa pena è soggetto chiunque utilizza parole o sigle equivalenti, idonee ad indurre in errore o confusione.

2. Si applica l'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 16.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. L'emissione di azioni da parte della SICAV è esclusa dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Alla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. Ai fini e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, la SICAV è equiparata alla società di gestione dei fondi comuni.

4. Alla SICAV si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni in quanto compatibili con il presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i provvedimenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

Andreotti, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Romita, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

De Michelis, *Ministro per gli affari esteri*

Martelli, *Ministro di grazia e giustizia*

Carli, *Ministro del tesoro*

Formica, *Ministro delle finanze*

Bodrato, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* Martelli

**92G0120**

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. **85.**

**Attuazione della direttiva n. 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/298/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989, in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:

*a)* dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;

*b)* dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;

*c*) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere *a*) e *b*) precedenti.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

Qualunque importante fatto nuovo o inesattezzà del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.

La CONSOB puo vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e prescrizioni del presente articolo.

La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è così sostituito:

«18-*ter*. Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, sono aggiunti i seguenti articoli:

«18-*quinquies*. Prima della pubblicazione del prospetto informativo è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato — anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicità radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica — riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.

Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano già stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma.

I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB.

Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la CONSOB può vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma è punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.

I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonché la conformità della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione.

La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformità delle procedure ivi stabilite.

In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB, esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma.».

«18-*sexies*. Il prospetto informativo predisposto per una offerta al pubblico di valori mobiliari e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero di un Paese terzo che abbia concluso un accordo con le Comunità europee per il riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica è riconosciuto dalla CONSOB quale prospetto per una sollecitazione del pubblico risparmio, purché sia tradotto in lingua italiana e l'offerta in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta effettuata nello Stato ove ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto. La CONSOB può tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato italiano, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi prodotti dei valori mobiliari nonché gli eventuali soggetti incaricati del collocamento o della distribuzione dei valori mobiliari ovvero tenuti agli adempimenti derivanti dall'esercizio dei diritti esercitabili dai portatori dei valori stessi.

La CONSOB puo non riconoscere il prospetto sottoposto al controllo preventivo di un'autorità competente, qualora benefici di dispense o deroghe parziali in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE, se tali dispense o deroghe parziali non siano consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.

Se un'offerta pubblica è effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata in più Stati membri della Comunità economica europea tra cui l'Italia, l'offerta è sottoposta agli adempimenti di cui all'art. 18, qualora l'emittente i valori mobiliari oggetto della stessa abbia la sede in Italia.

La CONSOB, nell'ambito delle proprie competenze, presta alle autorità competenti per l'offerta pubblica di valori mobiliari degli Stati membri della Comunità europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1 undicesimo comma.

Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto titoli di partecipazione al capitale di una società o ente la cui sede sociale si trova in uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero valori mobiliari che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere i suddetti titoli, e i titoli di partecipazione al capitale relativi a tale offerta sono già ammessi a quotazione ufficiale in detto Stato, la pubblicazione del prospetto è subordinata alla consultazione preventiva da parte della CONSOB dell'autorità estera competente.»

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato dall'art. 17 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'art. 18 e 18-*ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento:

*a*) di valori mobiliari emessi e garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro delle Comunità europee;

*b*) di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri delle Comunità europee;

*c*) dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.».

Art. 5.

1. La CONSOB provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0121

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86.

**Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22, comma 1, lettera *h)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;

Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
*Autorizzazione*

1. L'offerta al pubblico in Italia di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede statutaria ed amministrativa all'estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 85/611 e del 22 marzo 1988, n. 88/220 delle Comunità economiche europee è soggetta ad autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. L'autorizzazione non puo essere concessa se:

*a)* gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1:

1) non presentano caratteristiche strutturali ed operative compatibili con quelle previste per gli organismi italiani;

2) non sono sottoposti nel Paese nel quale hanno la sede statutaria ed amministrativa ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani. A tal fine si tiene altresì conto della circostanza che l'organismo commercializzi le proprie azioni o quote nel paese in cui ha sede;

3) non hanno una stabile rappresentanza in Italia, secondo le modalità indicate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 6;

4) non hanno conferito ad un'azienda od istituto di credito di cui all'art. 2-*bis*, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, operante in Italia l'incarico di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia;

5) non hanno affidato ai soggetti di cui al numero 4), la custodia di una parte del patrimonio corrispondente alle azioni o quote collocate nel territorio dello Stato. Ferma restando la responsabilità per la custodia di tale patrimonio da parte dei depositari è consentito subdepositare, previo assenso dell'organismo estero, la totalità o parte del patrimonio medesimo presso altri soggetti italiani o esteri istituzionalmente abilitati a tale attività;

*b)* non sussistono in capo ai responsabili aziendali dell'organismo di investimento collettivo estero requisiti di onorabilità equipollenti a quelli richiesti per i corrispondenti organismi nazionali. Coloro che rappresentano in Italia gli organismi di cui al comma 1, devono essere in possesso di requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*c)* non sussistono accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle dello Stato in cui ha la sede statutaria ed amministrativa l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo di investimento collettivo estero secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 7-*bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, si intende rilasciata qualora non venga negata dal Ministro del tesoro, con provvedimento da comunicare all'organismo istante entro due mesi dalla presentazione della domanda. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni supplementari all'organismo di investimento collettivo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. La Banca d'Italia e la CONSOB forniscono il parere di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal Ministero del tesoro.

4. Il venir meno, anche di uno solo dei presupposti elencati nel comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza è dichiarata dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.

Art. 2.

*Disciplina dei controlli*

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta nel territorio dello Stato dagli organismi esteri autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 1.

2. Nell'attività di vigilanza la Banca d'Italia:

*a)* stabilisce, sentita la CONSOB, i documenti e le informazioni attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o quote, che gli organismi esteri devono tenere a disposizione del pubblico;

*b)* esercita i poteri di cui agli articoli 10, 16 e 31, comma 1, e — con riferimento alle attività svolte in Italia — comma 2, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni anche al fine della verifica della permanenza del requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*.

3. Gli organismi di investimento esteri autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, è revocata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta della Banca d'Italia e della CONSOB, in caso di gravi irregolarità che abbiano riflesso sulle attività svolte nel territorio dello Stato.

2. La revoca dell'autorizzazione, o un provvedimento equivalente, preso nel paese di origine dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari comporta decadenza dall'autorizzazione di cui all'art. 1. La decadenza è dichiarata dal Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, puo essere disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 67 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

*Disposizioni tributarie*

1. Ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, dell'art. 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10-*ter*, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 5.

*Disposizioni penali*

1. A coloro che rappresentano l'organismo estero in Italia, agli amministratori, sindaci o revisori ed ai direttori generali delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Chiunque inizia l'attività di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, è punito con l'arresto fino a tre anni.

Art. 6.

*Disposizioni finali*

1. Sono fatte salve le norme comunitarie nonché le disposizioni contenute in accordi o trattati internazionali applicabili in Italia.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, con proprio decreto, provvede ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni applicative del medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LATTANZIO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0122

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, 87.

**Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva n. 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le suddette disposizioni si applicano anche:

*a)* alle società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

*b)* alle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

*c)* alle società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

*d)* alle società e agli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;

*e)* ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

*f)* alle imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera *f)*, l'esercizio delle attività ivi precisate si considera esclusivo quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini l'esercizio dell'attività finanziaria si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

*a)* l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

*b)* l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera *a)*, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

5. Le disposizioni del presente decreto vanno osservate non oltre il secondo esercizio successivo al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente comma 4. L'applicazione del decreto cessa soltanto quando tali condizioni non siano soddisfatte per due esercizi consecutivi; in questo caso, tuttavia, le disposizioni del decreto possono continuare ad essere applicate per un altro esercizio.

6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui al comma 2, lettere *e)* e *f)*, che svolgano la loro attività unicamente nei confronti delle società, diverse dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie, controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate. Per le finalità di cui al presente comma e sulla base delle disposizioni in vigore il Ministro del Tesoro, in conformità delle direttive emanate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.), stabilisce i criteri per l'accertamento dei casi in cui ricorrono le ipotesi di controllo e di collegamento.

7. Per l'applicazione del presente decreto gli enti creditizi di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 8, ferme le esclusioni previste dal comma 6, sono definiti enti creditizi e finanziari.

8. Per le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme di cui al presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina di cui alla legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa.

---

*Art. 2 della direttiva n. 86/635.*

## Art. 2.
### *Redazione dei bilanci*

1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 24, il bilancio consolidato.

2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

---

*Art. 2 della direttiva n. 78/660.*

## Art. 3.
### *Relazioni sulla gestione*

1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.

2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

*a)* le attività di ricerca e di sviluppo;

*b)* se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

*c)* se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *b)* riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

*d)* i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

*e)* l'evoluzione prevedibile della gestione;

*f)* se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1.

3. Le disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

*Art. 46 della direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 83/349.*

Art. 4.

*Partecipazioni, imprese del gruppo*

1. Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

2. Ai medesimi fini sono considerate imprese del gruppo:

*a)* il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25;

*b)* l'impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto articolo;

*c)* le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25.

3. Nei casi considerati nel comma 2 il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26.

*Art. 17 della direttiva n. 78/660 e art. 41, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva n. 83/349.*

Art. 5.

*Poteri del C.I.C.R. e della Banca d'Italia*

1. I poteri conferiti al C.I.C.R. e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 14, comma 2, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che, a norma dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si riferiscono anche agli enti finanziari indicati nell'art. 1 del presente decreto e alla materia dei bilanci consolidati, sono esercitati:

*a)* per il recepimento delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee dell'8 dicembre 1986, n. 635, e del 13 febbraio 1989, n. 117, relativamente agli aspetti non disciplinati dal presente decreto e, in particolare, agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;

*b)* per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto;

*c)* per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

2. Entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sono emanati gli atti necessari per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera *a)*. Nel medesimo termine tali atti vengono comunicati, unitamente a una relazione illustrativa, al Ministero del Tesoro.

3. Nel caso degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate, conformemente alle delibere del C.I.C.R., d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa. Per le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate, conformemente alle delibere del C.I.C.R., sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa. Per le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, tenendo conto della specialità della disciplina di cui alla legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Capo II

## BILANCIO DELL'IMPRESA

*Sezione I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

*Stato patrimoniale e conto economico*

1. Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste.

2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5 possono

prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

*Art. 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 78/660.*

### Art. 7.
### *Criteri per la redazione dei conti del bilancio*

1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli enti creditizi e finanziari secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5.

2. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli enti creditizi e finanziari devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.

3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

4. Gli atti di cui all'art. 5 possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

5. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'art. 5 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.

6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

7. Il bilancio è redatto in lire italiane. E ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

*Articoli 3, 7 e 31 della direttiva n. 78/660.*

## *Sezione II*
## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE

### Art. 8.
### *Contabilizzazione degli elementi dell'attivo*

1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.

2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa.

3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'art. 10, può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o varianti di tali metodi. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente dei titoli.

4. Se, in sede di prima applicazione del presente decreto, i costi di acquisto o di produzione non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto o di produzione il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

*Articoli 15, paragrafo 3, lettera* b). *32, 35, paragrafi 2, 3 e 4, e 40, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660.*

### Art. 9.
### *Rettifiche di valore e fondi per rischi ed oneri*

1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.

2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

*Articoli 19, 20 e 42 della direttiva n. 78/660.*

### Art. 10.
### *Immobilizzazioni*

1. Sono considerati immobilizzazioni materiali:

*a)* i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

*b)* gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

*a)* i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

*b)* l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

*c)* i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

*d)* gli altri costi pluriennali.

3. I costi pluriennali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, come definite dall'art. 4; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

*Articoli 9, lettere* b), *c.I) e c.II), e 16 della direttiva n. 78/660 e art. 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva* n. 86/635.

### Art. 11.
### *Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali*

1 Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.

2. È ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce del conto economico.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi creditizi iscritto nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

*Art. 38 della direttiva n. 86/635.*

### Art. 12.
### *Ratei e risconti*

1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e del passivo.

2. È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando ciò sia considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'art. 5. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

*Articoli 18 e 21 della direttiva n. 78/660.*

## *Sezione III*
## DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO

### Art. 13.
### *Interessi*

1. Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.

2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare:

*a)* la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

*b)* la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

*c)* le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari;

*d)* le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

*e)* i proventi e gli oneri relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attività o di passività;

*f)* i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attività.

*Articoli 12 e 29 della direttiva n. 86/635.*

### Art. 14.
### *Profitti o perdite da operazioni finanziarie*

1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20;

*b)* il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21;

*c)* il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20.

*Art. 32 della direttiva n. 86/635.*

## *Sezione IV*
## CRITERI DI VALUTAZIONE

### Art. 15.
### *Principi generali*

1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:

*a)* i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

*b)* le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:

1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;

2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di ompetenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la hiusura di questo;

3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;

*c)* le attività e le passività in bilancio e «fuori ılancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le ttività e le passività tra loro collegate sono valutate in ıodo coerente.

2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al ›rincipio di cui al comma 1, lettera *a)*, purché nella nota ıtegrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua ıfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoıale, di quella finanziaria e del risultato economico.

3. È consentito effettuare rettifiche di valore e ccantonamenti esclusivamente in applicazione di norme rıbutarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi e ıdicati gli importi di tali rettifiche e accantonamenti.

*Articoli 31, 35, 39 e 43 della direttiva n. 78/660.*

Art. 16.

*Immobilizzazioni immateriali*

1. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappreentate dai costi di impianto e di ampliamento, dai costi di ıcerca e di sviluppo e dagli altri costi pluriennali di cui ll'art. 10, comma 2, lettera *d)*, è ammortizzato entro un ›eriodo non superiore a cinque anni. Fino a che ammortamento non è completato possono essere istribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili ufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizatı.

2. L'avviamento è ammortizzato entro un periodo di ınque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistemaıcamente l'avviamento in un periodo limitato di durata uperiore, purché esso non superi la durata per utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata ıotivazione nella nota integrativa.

3. Alle immobilizzazioni immateriali di cui all'art. 10, omma 2, lettera *c)*, si applicano le disposizioni ell'art. 17.

*Articoli 34, 35 e 37 della direttiva n. 78/660.*

Art. 17.

*Immobilizzazioni materiali*

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui ıtilizzazione è limitata nel tempo viene sistematicamente mmortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro esıdua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche eı criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati ono motivate nella nota integrativa.

2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di hiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore ıferiore al costo o al valore determinato a norma del omma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non può ssere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti ıeno i motivi della rettifica effettuata.

*Art. 35 della direttiva n. 78/660.*

Art. 18.

*Immobilizzazioni finanziarie*

1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:

*a)* per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati organizzati, delle relative quotazioni;

*b)* per le altre immobilizzazioni dell'andamento del mercato.

2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli a reddito fisso il cui costo di acquisto sia superiore al valore di rimborso possono essere svalutate, in deroga all'art. 13, comma 2, lettera *b)*, per un importo corrispondente a tale differenza. L'ammontare della svalutazione è imputato al conto economico in unica soluzione. Non si applica la disposizione del comma 4 del presente articolo.

*Art. 35 della direttiva n. 78/660 e art. 35, paragrafo 3, lettera* b), *della direttiva n. 86/635.*

Art. 19.

*Partecipazioni rilevanti*

1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nei commi successivi. Il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 25; si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 5.

3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 18 è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza.

4. La differenza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del comma 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.

5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.

6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera *c)*, se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 34, comma 2.

7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.

*Art. 59 della direttiva n. 78/660 così come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349.*

Art. 20.

*Attività che non costituiscono immobilizzazioni*

1. I titoli che non costituiscono immobilizzazio finanziarie e che sono quotati in mercati organizzati sor valutati secondo uno dei due seguenti criteri:

*a)* al minor valore tra il costo di acquisto e il valore mercato;

*b)* al valore di mercato; l'importo delle rivalutazio è indicato nella nota integrativa.

2. I titoli che non costituiscono immobilizzazio finanziarie e che non sono quotati in mercati organizza sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sor oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento d mercato e delle perdite di valore determinate secondo criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.

3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in merca organizzati, che rappresentano operazioni «fuori bila cio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori no costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

4. I crediti sono valutati secondo il valore presumibi di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

*a)* alla situazione di solvibilità dei debitori;

*b)* alla situazione di difficoltà nel servizio del debi da parte dei Paesi di residenza dei debitori.

5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione cui al comma precedente può inoltre tenersi conto andamenti economici negativi riguardanti categoi omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possoı essere determinate, come quelle di cui alla lettera *b)* d comma precedente, anche in modo forfettario; il lo importo è indicato nella nota integrativa.

6. È ammessa la costituzione di fondi nel passivo del stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti.

7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni cl comportano l'assunzione di rischi di credito.

8. Per la valutazione di attività diverse da quel indicate nei commi precedenti e che non costituiscoı immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presen articolo non possono essere mantenute, se sono venı meno i motivi che le hanno originate.

*Art. 39 della direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 86/6.*

Art. 21.

*Operazioni in valuta*

1. Le attività e le passività denominate in valuta soı valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziari

materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate:

*a)* al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate;

*b)* al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera *e)*, la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico a norma dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*.

---

*Art. 39 della direttiva n. 86/635.*

*Sezione V*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Art. 22.

*Criteri generali*

1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5.

2. Gli enti creditizi e finanziari possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.

3. La nota integrativa è suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

Art. 23.

*Contenuto della nota integrativa*

1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

*a)* i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore;

*b)* l'elenco delle imprese controllate ai sensi dell'art. 25 e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;

*c)* l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;

*d)* il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

*e)* il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

*f)* le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

*g)* i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora.

2. È consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

---

*Articoli 43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635.*

CAPO III

## BILANCIO CONSOLIDATO

*Sezione I*

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 24.

*Obblighi di redazione*

1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi dell'art. 26.

2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

3. Gli enti creditizi e finanziari che sono imprese controllate da un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 1 e che controllano altre imprese non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

---

*Art. 42 della direttiva n. 86/635 e art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 83/349.*

Art. 25.

*Impresa capogruppo, impresa controllata*

1. Agli effetti dell'art. 24 è impresa capogruppo l'ente creditizio o finanziario che nei confronti di un'altra impresa, denominata impresa controllata:

*a)* dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

*b)* oppure ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

*c)* oppure, essendo nella posizione di azionista o di socio, si trova in una delle seguenti situazioni:

1) ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione;

2) controlla da sola, in base ad accordi con altri azionisti e soci, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

3) dispone dei diritti di voto sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

4) ha nominato, in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione in carica durante gli ultimi due esercizi, incluso quello in chiusura, e sino alla redazione del bilancio consolidato; questa disposizione non si applica se un altro ente creditizio o finanziario è impresa capogruppo ai sensi delle lettere *a)*, *b)* o *c)*, n. 1.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si computano anche i diritti di voto, di nomina o di revoca spettanti per il tramite di società fiduciarie o di persone interposte nonché quelli di imprese controllate; non si considerano i diritti spettanti per conto di terzi anche a titolo di garanzia, sempre che tali diritti siano esercitati su conforme indicazione del garante. Ai fini del calcolo dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata non si computano i diritti inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa o da imprese controllate da quest'ultima oppure da società fiduciarie o persone interposte che agiscono per conto di tali imprese.

3. È in ogni caso impresa capogruppo l'ente creditizio di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, iscritto nell'albo previsto dall'art. 28 dello stessto decreto nonché la società finanziaria capogruppo di un gruppo creditizio iscritto nel suddetto albo.

*Art. 1, paragrafo 1, e art. 2 della direttiva n. 83/349.*

Art. 26.

*Direzione unitaria*

1 Gli enti creditizi e finanziari non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 24 sono assimilati alle imprese capogruppo quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.

2. Sono altresì assimilati alle imprese capogruppo gli enti creditizi e finanziari diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:

*a)* un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un ente creditizio o finanziario; se il soggetto controllante è un ente pubblico di gestione di partecipazioni statali, la disposizione della presente lettera non si applica;

*b)* un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 27;

*c)* una persona fisica.

3. Ai fini del comma 2 il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 25.

4. Fra gli enti creditizi e finanziari che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti degli enti creditizi e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

*Art. 12 della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera c) della direttiva n. 86/635.*

Art. 27.

*Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato*

1. Non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa capogruppo costituita in Italia e controllata da un ente creditizio di un altro Paese della Comunità europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

*a)* l'impresa capogruppo non ha emesso titoli quotati in borsa;

*b)* l'ente creditizio estero controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa capogruppo, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;

*c)* l'impresa capogruppo e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'art. 28 sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'ente creditizio estero controllante;

*d)* il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'ente creditizio estero controllante e verificati secondo il diritto del Paese in cui esso è costituito conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità Europee. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione degli organi e dei soggetti incaricati della verifica di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità indicate nell'art. 41. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'impresa capogruppo.

2. L'impresa capogruppo indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede dell'ente creditizio estero controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.

3. Ai fini del comma 1 il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 25.

*Art. 7 della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera* b), *della direttiva n. 86/635.*

Art. 28.
*Imprese incluse nel consolidamento*

1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

*a)* enti creditizi e finanziari;

*b)* imprese che esercitano, in via esclusiva o principale, attività strumentale come definita dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

*Articoli 3, 12, paragrafo 2, e 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera* f), *della direttiva n. 86/635.*

Art. 29.
*Casi di esclusione dal consolidamento*

1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

*a)* la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;

*b)* l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni;

*c)* non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

*d)* le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Quando la temporaneità del possesso di tali azioni o quote dipenda da un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio di un ente creditizio controllato, l'ultimo bilancio approvato di tale ente è accluso al bilancio consolidato o, in mancanza, al bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa capogruppo indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione. Nel caso di cui al comma 1, lettera *d)*, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria.

*Articoli 13 e 34, paragrafo 2, lettera* b), *della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera* d), *della direttiva n. 86/635.*

*Sezione II*

CRITERI DI REDAZIONE

Art. 30.
*Regole generali*

1. Il bilancio consolidato è redatto dagli enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si applicano anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II e III, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

*Articoli 24 e 25 della direttiva n. 83/349.*

Art. 31.
*Consolidamento integrale*

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 34.

*Articoli 18 e 22 della direttiva n. 83/349.*

Art. 32.
*Consolidamento delle partecipazioni*

1. Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.

2. La compensazione di cui al comma 1 è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

4. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, è iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, è registrata in una sottovoce dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza è positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica oppure è portata in detrazione delle differenze negative e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2.

5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa. Se vi sia stata

compensazione fra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della compensazione è indicato nella nota integrativa.

6. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'art. 5 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.

*Articoli 19, 30 e 31 della direttiva n. 83/349 e art. 39, paragrafo 6, della direttiva n. 86/635.*

Art. 33.
*Azioni o quote di terzi*

1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi».

2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».

*Articoli 21 e 23 della direttiva n. 83/349.*

Art. 34.
*Rapporti reciproci*

1. Sono eliminati dal bilancio consolidato:

*a)* i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;

*b)* i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

*c)* i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera *c)* possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

*Art. 26 della direttiva n. 83/349.*

Art. 35.
*Consolidamento proporzionale*

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché:

*a)* la partecipazione posseduta dall'impresa capogruppo e dalle imprese da questa controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

*b)* l'impresa controllata congiuntamente appartenga a una delle categorie indicate nell'art. 28.

2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

*Art. 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 83/349.*

Art. 36.
*Partecipazioni non consolidate*

1. Sono imprese associate quelle sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate esercitano un'influenza notevole. Si ha influenza notevole quando l'impresa capogruppo e le imprese da questa controllate dispongano di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.

2. Alle partecipazioni in imprese associate è attribuito un valore determinato a norma dell'art. 19. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate diverse da quelle indicate nell'art. 28 e alle partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 1.

4. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, i commi 2 e 3 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'impresa capogruppo indica il motivo nella nota integrativa.

*Articoli 14, paragrafo 1, 32, paragrafo 3, e 33 della direttiva n. 83/349.*

Art. 37.
*Data di riferimento del bilancio consolidato*

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.

2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni del capo II.

*Art. 27 della direttiva n. 83/349.*

*Sezione III*

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 38.
*Valutazioni*

1. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone

motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal presente decreto.

2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformità sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

*Art. 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva n. 83/349.*

Art. 39.

*Rettifiche fiscali*

1. L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare è ricompresa nel medesimo bilancio, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese incluse nel consolidamento.

2. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

*Art. 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 83/349.*

*Sezione IV*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Art. 40.

*Contenuto della nota integrativa*

1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere *a), b), c), d)* e *g)*.

2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

*a)* l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;

*b)* l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;

*c)* l'elenco delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36;

*d)* l'elenco delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:

*a)* la denominazione e la sede;

*b)* le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

*c)* se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

*d)* la ragione della inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere *b)* e *c)*.

4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

5. È consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

*Articoli 28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera* b), *della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera* h), *della direttiva n. 86/635.*

CAPO V

DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI DI ALTRI PAESI

Art. 41.

*Pubblicità*

1. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in altri Paesi membri della Comunità Europea pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

2. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità Europee o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se ciò sia previsto dagli atti di cui all'art. 5. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'art. 5 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonché i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.

3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti Si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.

*Articoli 2, 3 e 4 della direttiva n. 89/117.*

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

*Trattamento dei fondi preesistenti*

1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto.

2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza.

Art. 43.

*Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni*

1. Le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Art. 44.

*Disposizioni di chiusura*

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5 si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge. Le norme riguardanti la pubblicità del bilancio dell'impresa, del bilancio consolidato e delle relazioni si applicano anche agli enti creditizi e finanziari costituiti in forma di enti pubblici.

Art. 45.

*Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli enti creditizi e finanziari che violino l'art. 3 del capo I, le disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V, del capo III, sezioni II e IV, l'art. 41 del capo IV, gli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V nonché gli atti di cui all'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. Si applicano gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, non soggette a controllo o vigilanza del Ministero del tesoro oppure della Banca d'Italia e agli intermediari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, non iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 46.

*Esercizio di prima applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'art. 6, comma 2, primo periodo, puo non essere applicata.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0133

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88.

**Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei document contabili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Registro dei revisori contabili*

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Art. 2.

*Iscrizione nel registro*

1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.

Art. 3.

*Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro*

1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

*a)* aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

*b)* aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

Art. 4.

*Esame per l'iscrizione nel registro*

1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

*a)* contabilità generale;
*b)* contabilità analitica e di gestione;
*c)* disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
*d)* controllo della contabilità e dei bilanci;
*e)* diritto civile e commerciale;
*f)* diritto fallimentare;
*g)* diritto tributario;
*h)* diritto del lavoro e della previdenza sociale;
*i)* sistemi di informazione e informatica;
*l)* economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
*m)* matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da *e)* a *m)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.

Art. 5.

*Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro*

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art 4.

Art. 6.

*Iscrizione delle società nel registro*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

*a)* oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

*b)* rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

*c)* nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

*d)* nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

*e)* nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel registro.

Art. 7.

*Obblighi di comunicazione*

1. La sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono

comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nell'art. 6.

2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 8.

*Onorabilità*

1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

*a)* si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

*b)* sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

*c)* hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.

Art. 9.

*Cancellazione dal registro*

1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

Art. 10.

*Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia*

1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato.

Art. 11.

*Prima formazione del registro*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore [illegible] decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

*a)* coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;

*b)* coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*c)* coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

*d)* coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

*e)* coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti

nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.

Art. 12.

*Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro*

1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purchè presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

*a)* le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*b)* le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.

Art. 13.

*Corrispettivo dei revisori contabili*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 14.

*Regolamento di esecuzione*

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali.

Art. 15.

*Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione*

1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.».

2. Il nono comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La Commissione dispone d'ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata

provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.».

Art. 16.

*Certificazione del bilancio*

1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei revisori contabili. L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto dall'art. 1, comma terzo.».

Art. 17.

*Albo speciale delle società di revisione*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — *1.* La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

*2.* Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

*a)* oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

*b)* rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

*c)* nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

*d)* nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

*e)* nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

*3.* Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

*4.* Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

*5.* Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

*6.* La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

*7.* In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo.».

2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

*a)* abbiano superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

*b)* essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni.

Art. 18.

*Onorabilità degli amministratori*

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* *(Onorabilità degli amministratori)*. — *1.* Non può essere iscritta nell'albo la società il cui amministratore:

*a)* si trova in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

*b)* è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

*c)* ha riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.».

Art. 19.

*Iscrizione nell'albo speciale*

1. Il comma terzo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti della Commissione che negano la iscrizione devono essere motivati e notificati alla società.».

Art. 20.

*Cancellazione dall'albo speciale*

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Cancellazione dall'albo speciale)*. — *1.* La Commissione nazionale per le società e la borsa, se accerta l'insussistenza dei requisiti dell'indipendenza, dell'organizzazione e dell'idoneità tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto, ne dà comunicazione alla società di revisione, assegnandole un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnatole la società di revisione non abbia provveduto, la Commissione ne dispone la cancellazione dall'albo speciale.

*2.* La Commissione, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione di bilanci può:

*a)* intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarità;

*b)* vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno.

*3.* La Commissione può disporre la cancellazione dall'albo speciale se le irregolarità sono particolarmenti gravi o se la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2.

*4.* Il provvedimento di cancellazione è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2. Si applicano le disposizioni dei commi nono e undicesimo dell'art. 2.

*5.* Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

*6.* Sono cancellate dall'albo speciale le società che entro il termine di un anno dalla data di prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia non si siano adeguate alle disposizioni del presente decreto.

*7.* I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 2 sono adottati sentita la società di revisione, motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di essi è data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).».

Art. 21.

*Composizione del collegio sindacale*

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.».

Art. 22.

*Presidenza del collegio sindacale*

1. L'art. 2398 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2398 *(Presidenza del collegio)*. — Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.».

Art. 23.

*Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco*

1. L'art. 2399 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.».

Art. 24.

*Sostituzione dei sindaci*

1. L'art. 2401 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2401 *(Sostituzione)*. — In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.».

Art. 25.

*Collaboratori del sindaco*

1. Dopo l'art. 2403 è inserito il seguente:

«Art. 2403-*bis* (*Collaboratori del sindaco*). — Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.».

Art. 26.

*Divulgazione di notizie sociali riservate*

1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Il delitto è punibile su querela della società».

Art. 27.

*Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria*

1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'articolo 21 del presente decreto fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorché non iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 28.

*Abrogazione e coordinamento*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Dalla data della prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed i rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

3. I richiami contenuti nella legge ai «revisori ufficiali dei conti», e al «ruolo dei revisori ufficiali dei conti», si intendono riferiti rispettivamente ai «revisori contabili» e al «registro dei revisori contabili».

4. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in particolare per tutto quanto riguarda le attività demandate dalla legge alle società fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro previsto dall'art. 1.

Art. 29.

*Efficacia di singole disposizioni*

1. Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0134

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. **89**.

**Attuazione delle direttive n. 79/279/CEE, n. 80/390/CEE e n. 87/345/CEE, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 79/279/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, n. 80/390/CEE del Consiglio del 17 marzo 1980 e n. 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La lettera *a)* dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituita dalla seguente:

«*a)* può prescrivere alle società con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;».

Art. 2.

1. Nella prima parte del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole «azioni quotate» sono sostituite dalle parole «titoli quotati».

2. Il punto 2) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

«2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori.».

3. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

«Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti nazionali, esteri o internazionali aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché dalle società estere, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. — *1*. Le società e gli enti di cui all'art. 4 devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori dei loro titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche.

Gli emittenti di cui al comma precedente devono altresì realizzare le condizioni affinché i portatori dei loro titoli quotati in borsa possano esercitare i propri diritti. Essi, in particolare, devono:

*a)* consentire ai portatori di tali titoli di intervenire alle assemblee alle quali possono partecipare;

*b)* qualora non vi provvedano direttamente mediante una propria stabile organizzazione in Italia, incaricare uno o più soggetti residenti in Italia del servizio titoli per loro conto, affinché i portatori possano esercitare i propri diritti patrimoniali presso tale soggetto.».

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalità con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonché i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresì, la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio.».

Art. 5.

1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali.

2. L'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonché i casi di sospensione e revoca.

Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente.».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettera *a)*, e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0149

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 90.

**Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/627/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per centro del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano

a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 2.

1. L'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo aggiunto dall'art. 8 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dai seguenti:

«Art. 5-*bis*. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 10, 20, 33, 50 o 75 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa: entro due giorni dalla conoscenza dell'operazione idonea a comportare il superamento di una delle menzionate soglie rilevanti, anche se il trasferimento delle azioni ha luogo successivamente con la liquidazione di borsa ed in altro momento; o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata, nei medesimi termini, anche quando la misura della partecipazione scende al di sotto di una delle suddette soglie rilevanti.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente si applica il comma 2 dell'art. 5. Agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni possedute da uno o più soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza, o date le circostanze, avrebbe dovuto avere conoscenza dell'operazione, ivi compreso l'accordo stesso, che ha comportato il superamento delle soglie rilevanti o la diminuzione al di sotto delle stesse. Sempre agli stessi fini, si tiene conto anche delle azioni che in virtù di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'accordo.

La comunicazione deve essere effettuata con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. In ogni caso tale comunicazione deve contenere:

*a)* la data e il tipo dell'operazione;

*b)* il numero e il valore nominale e la percentuale delle azioni acquistate o cedute, nonché di quelle possedute;

*c)* la categoria cui le azioni appartengono;

*d)* il titolo del possesso;

*e)* nel caso di accordi di cui al punto 2, il nominativo del o dei soggetti che partecipano agli accordi medesimi.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

La società destinataria deve informare il pubblico entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine l'informazione deve essere pubblicata in due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inottemperanza la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede a spese della società.

La Commissione nazionale per le società e la borsa disciplina, con regolamento da emanarsi d'intesa con le autorità di vigilanza competenti per legge, le eventuali dispense dall'obbligo di informare il pubblico, qualora ritenga che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico e possa recare grave danno alle società interessate, sempreché in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società, le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie.

Art. 5-*ter*. — Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 5-*bis* le società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.

Art. 5-*quater*. — Per l'applicazione dei precedenti articoli 5, 5-*bis* e 5-*ter*, una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

Art. 5-*quinquies*. — L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-*bis*, 5 e 5-*bis* è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile.

Art. 5-*sexies*. — La Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.».

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 1, dell'art. 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

«A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5-*ter* e 5-*quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Il comma 9 dell'art. 20 della citata legge n. 1 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel Paese ove esse hanno la propria sede legale, la Consob è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

1. I commi secondo e seguenti dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono così sostituiti:

«Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di

voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

*a)* delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

*b)* delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario;

*c)* delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

*d)* delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione degli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.».

Art. 5.

Dopo l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. — Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società e gli enti del gruppo facenti capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.».

Art. 6.

1. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate.

2. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente art. 2 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.

Art. 7.

1. All'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, le parole «entro dieci giorni» sono sostituite dalle parole «entro trenta giorni».

2. All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.».

3. All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con

diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

*a)* delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

*b)* delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;

*c)* delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;

*d)* delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.».

4. All'art. 10, della legge 9 gennaio 199., n. 20, il comma 2 è sostituito come segue:

«2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0150

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651338) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 3.900